



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n. 432, 23020 Lanzada (So) - Tel. 0342-45.32.43 - Fax 0342-55.63.85

ORDINANZA N. 09

Lanzada, 23 luglio 2019

Prot. N. 2514

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Lanzada pervenuta in data 16.07.2019, protocollo N. 2441, con cui i suddetti Uffici venivano resi edotti circa lo svolgimento della Festa Alpina che si terrà in Piazza Magnan nel Comune di Lanzada, sabato 27 luglio 2019;

Valutate le richieste contenute nella domanda di cui sopra, relative alla necessità di inibire la circolazione veicolare lungo Piazza del Magnan, nonché l'istituzione del divieto di sosta nei parcheggi pubblici ivi presenti, al fine dello svolgimento in condizioni di sicurezza delle manifestazioni;

Rilasciata per i suddetti eventi l'autorizzazione allo svolgimento, prot. n. 2484 del 20.07.2019;

Sentito a tal proposito il parere positivo espresso dall'Amministrazione Comunale;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze delle manifestazioni, del traffico e alle caratteristiche tecniche della strada;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, e successive modificazioni e aggiornamenti;

Visto l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Ai fini del regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa:

ORDINA

Per sabato 27 luglio 2019, al fine dello svolgimento della manifestazione denominata "Festa Alpina":

1. dalle ore **13:00** alle ore **00:00** il divieto di sosta ed il divieto al transito veicolare in Piazza del Magnan;

Gli organizzatori dovranno:

- delimitare, con transenne messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, l'area prospiciente la manifestazione;
- posizionare la relativa segnaletica verticale, definita con il servizio di Polizia Locale;
- predisporre nei punti più critici e strategici proprio personale, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della limitazione della circolazione;
- Provvedere alla riapertura della strada, al termine della manifestazione programmata.

I Funzionari, gli Ufficiali ed Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs 285/92, sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza, e potranno procedere alla rimozione coatta dei veicoli irregolarmente in sosta.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. Tiziano RAMA



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**